

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2638**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALENSISE, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI*Presentata il 15 gennaio 1979*

Nuove norme per la costituzione delle Comunità montane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, contenente norme per lo sviluppo della montagna, all'articolo 4 ha istituito le Comunità montane quale ente di diritto pubblico tra i Comuni montani, che in ciascuna zona omogenea, determinata dalle leggi regionali, fanno parte della Comunità per esserne parte o tutto il rispettivo territorio montuoso.

Le finalità della legge erano rivolte a conseguire nei territori montani, una politica generale di riequilibrio economico e sociale, attraverso la predisposizione e la attuazione di piani di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani. Ciò a dire una legge rivolta a favorire la ripresa economica, particolarmente, agricolo-turistica ed a riequilibrare le zone montane del Paese.

Un tale importante obiettivo non poteva non avere come condizione, la partecipazione diretta dei cittadini elettori, attraverso una democratica consultazione, per la costituzione degli organi deliberativi che garantisse la presenza di tutte le componenti politiche esistenti nelle zone omogenee, fossero queste costituite dalle articolazioni dei partiti nazionali fossero espressione di raggruppamento locale. Il sistema messo in atto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed in relazione a questa delle singole leggi regionali di attuazione era, al contrario, fondato su elezioni indirette da parte dei comuni ed anche se vi erano alcune garanzie giuridiche in ordine alla presenza di rappresentanze delle minoranze in tali assemblee, di fatto le Comunità montane

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

hanno avuto organi direttivi costituiti prevalentemente, salvo rare eccezioni, dai rappresentanti nominati dai consigli comunali e scelti tra i due partiti maggiori, con qualche appendice socialista e socialdemocratica.

Vi è da rilevare che fin'ora la funzionalità di tali organi direttivi, per cause varie, non è stata delle più efficienti, così come lo stesso funzionamento delle Comunità montane nelle attuali strutture, deve indurre il legislatore ad una revisione nel quadro della organica riforma degli enti locali.

Nelle more di tale riforma che revisioni anche la condizione delle Comunità montane, appare necessario che la funzione direttiva nelle Comunità, sia affidata — ai fini di un principio democratico correttamente costituzionale — ad organi elettivi ai quali direttamente concorra la generalità dei cittadini interessati.

A tale fine è rivolta la legge modificativa che si ha l'onore di sottoporre alla valutazione — e riteniamo alla approvazione del Parlamento.

La proposta di legge proposta introduce con l'articolo 1, una modifica all'ar-

ticolo 1 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nel senso che fa soggetti delle Comunità montane le popolazioni dei comuni ed introduce il principio delle elezioni dirette a suffragio universale, con voto segreto di lista, per la costituzione degli organi deliberanti delle Comunità montane.

L'articolo 2 fissa nel nuovo articolo 20 il termine di tre mesi entro il quale le regioni dovranno adeguare la legislazione regionale e disporre lo scioglimento delle assemblee delle Comunità montane, costituite con elezioni indirette.

Entro lo stesso termine si dovrà procedere alle elezioni a suffragio universale ed a scrutinio segreto di lista, secondo le vigenti norme per le elezioni dei consigli comunali.

Infine si propone un ulteriore articolo aggiuntivo, l'articolo 21, che prevede la durata in vigore della legge modificata ed integrata, fino a quando la legge di riforma delle autonomie locali non entrerà in vigore ed avrà disciplinato in modo organico e coordinato anche le Comunità montane nel quadro del riassetto di tutti gli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Comunità montane).

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è sostituito dal seguente:

« In ciascuna zona omogenea si costituisce tra le popolazioni dei comuni che in essa ricadono, la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La costituzione dell'assemblea della Comunità avviene per elezione diretta a suffragio universale ed a scrutinio segreto di lista, secondo le norme per la elezione dei consigli comu-

nali e provinciali. Con legge regionale saranno stabilite le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zonalì e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 20. — Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge le regioni devono adeguarvi la legislazione regionale e disporre lo scioglimento delle assemblee dellé Comunità montane elette a suffragio indiretto.

Entro lo stesso tempo devono essere indette, nei comuni facenti parte di ogni Comunità montana, le elezioni a suffragio universale ed a scrutinio segreto di lista, secondo le norme per la elezione dei consigli comunali e provinciali.

ART. 21. — La presente legge resta in vigore fino alla approvazione ed alla entrata in vigore della legge sul riordinamento delle autonomie locali, che dovrà disciplinare anche le Comunità montane e dettare e coordinare norme per la elezione a suffragio universale diretto e segreto degli organi deliberativi.